

## Contratto d'Appalto

per la fornitura di servizi di *factoring*

tra

Acquirente Unico S.p.a. (il "Cedente"), società a socio unico interamente controllata da Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.a., C.F. e P. IVA n. 05877611003, con sede in via Guidubaldo del Monte n.45, 00197, Roma ("GSE S.p.a."), rappresentata dal Presidente ed Amministratore Delegato *pro tempore* Dottor Andrea Pèruzy

e

\_\_\_\_\_, C.F. e P.IVA n. \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_ (il "Cessionario"), rappresentata dal legale rappresentante *pro tempore* \_\_\_\_\_

(il Cedente ed il Cessionario sono di seguito collettivamente indicati come le "Parti").

### PREMESSO CHE

- (1) il Cedente è interamente controllato da GSE S.p.a., società a sua volta interamente controllata dal Ministero dell'Economia e Finanze;
- (2) l'art. 4, d.lgs. 79/99, affida al Cedente il compito di garantire al mercato dei clienti vincolati la fornitura di energia elettrica in condizioni di continuità e sicurezza del servizio e di parità di trattamento anche tariffario;
- (3) l'art. 1, co. 2, d.l. 73/67, così come modificato dalla l. 125/07, ha stabilito che a decorrere dal 1° luglio 2007 i clienti finali domestici e le imprese connesse in bassa tensione, aventi meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro, hanno diritto di recedere dal preesistente contratto di fornitura di energia elettrica come clienti

vincolati, secondo modalità stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, e di scegliere un fornitore diverso dal proprio distributore. In mancanza di tale scelta, l'erogazione del servizio per i clienti finali domestici e le imprese connesse in bassa tensione e non riforniti di energia elettrica sul mercato libero è garantita dall'impresa di distribuzione, anche attraverso apposite società di vendita, e la funzione di approvvigionamento continua ad essere svolta dall'Acquirente Unico S.p.a. di cui al succitato art. 4 del d.lgs. 79/99, c.d. maggior tutela (la "**Tutela**").

**(4)** conseguentemente il Cedente acquista energia sul Mercato del Giorno Prima (il "**MGP**") gestito dal Gestore dei Mercati Energetici (il "**GME**") ai fini della cessione alle imprese esercenti la vendita ai clienti del servizio di Tutela (le "**Imprese Esercenti**");

**(5)** Le condizioni generali di Cessione di energia elettrica alle Imprese sono disciplinate dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ("Autorità") con le disposizioni di cui all'allegato A alla delibera n. 156/07, testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73/2007, così come successivamente modificata ed integrata (il "**TIV**");

**(6)** il TIV, nonché il contratto di cessione di energia elettrica alle Imprese Esercenti la Tutela approvato dall'ARERA con la delibera ARG/ELT 76/08, e attualmente in vigore prevedono che le Imprese Esercenti la Tutela effettuino i pagamenti con valuta beneficiario il quindicesimo giorno lavorativo del secondo mese successivo a quello di competenza (M+2);

**(7)** il Decreto Ministeriale del 21 settembre 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 23 settembre 2016, n. 223, ha modificato il Testo Integrato della disciplina del mercato elettrico riducendo sensibilmente i termini di pagamento sul MGP e armonizzandoli alle regole del *market coupling*;

**(8)** le modifiche previste dal Decreto Ministeriale del 21 settembre 2016 riguardano i termini di pagamento sul MGP che sono passate da una cadenza bimensile (M+2) a una cadenza settimanale (W+1);

**(9)** stante le tempistiche di pagamento da parte delle Imprese Esercenti di cui al TIV e stante le tempistiche di pagamento sul MGP si è venuto a creare un disallineamento temporale permanente fra entrate ed uscite di cassa del Cedente;

**(10)** con la delibera 236/2019/R/EEL l’Autorità ha approvato la modifica all’art. 7 del Contratto di cessione di energia elettrica agli esercenti la maggior tutela consentendo a quest’ultimi di richiedere ad Acquirente Unico S.p.A. una dilazione dei pagamenti mensili in scadenza nei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre;

**(11)** il Cedente, pertanto, intende cedere tramite operazione di *factoring pro solvendo* il credito derivante dalla cessione di energia alle Imprese Esercenti in modo tale da finanziare il fabbisogno derivante dal disallineamento temporale di cui al precedente punto (9);

**(12)** conseguentemente, con avviso pubblicato il 28 giugno 2019 sulla GUEE il Cedente ha indetto una procedura competitiva (la “**Gara**”) per l’individuazione del soggetto chiamato a prestare il servizio di *factoring* riferito al precedente n. (10);

**(13)** il Cessionario è risultato aggiudicatario della Gara.

**Tutto ciò premesso, si stipula e conviene quanto segue**

#### Articolo 1 – Premesse e allegati.

1.1. Le premesse al presente contratto ne costituiscono i presupposti e ne formano, unitamente agli allegati, parte integrante e sostanziale (il “**Contratto**”).

1.2. Nel presente Contratto e nei suoi allegati, salvo che sia di volta in volta diversamente indicato in modo specifico, i termini al singolare includono anche il plurale e *viceversa*.

#### Articolo 2 – Definizioni.

2.1. In aggiunta ai termini definiti nelle premesse ed in altre clausole del presente Contratto, i termini di seguito elencati hanno il significato in appresso indicato per ciascuno di essi:

- a) **“Albo”**: si intende l'albo [di cui all'art. 13 del Dlgs.385/1993, ovvero l'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del Dlgs.385/1993];
- b) **“Autorità”** è l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, istituita con la legge n. 481 del 14 novembre 1995;
- c) **“Disciplinare”** è il disciplinare di gara pubblicato sul sito [www.acquirenteunico.it](http://www.acquirenteunico.it);
- d) **“Commissione”**: è la commissione *factoring flat* offerta dal Cessionario in occasione della Gara e pari esente IVA ex art. 10.1 DPR n. 633/1972;
- e) **“Cedente”**: è la società Acquirente Unico S.p.A., nell'esercizio dei compiti e delle funzioni riferiti ai nn. da (2) a (4) delle premesse al presente contratto;
- f) **“Corrispettivo di Cessione”** si intende l'ammontare, espresso in Euro, pagato dal Cessionario al Cedente a fronte della Cessione dei Crediti;
- g) **“Credito”** è il corrispettivo della cessione di energia elettrica dovuto al Cedente da parte delle Imprese Esercenti;
- h) **“Euribor”**: (acronimo di *Euro Inter Bank Offered Rate*) è il tasso di riferimento, calcolato giornalmente, che indica il tasso di interesse medio delle transazioni finanziarie in Euro tra le principali banche europee. Resta inteso che nell'ipotesi in cui dalle rilevazioni dovesse risultare un tasso Euribor negativo (i.e. inferiore a 0 (zero)), il tasso Euribor da prendere in considerazione per le finalità del presente Contratto corrisponderà a 0 (zero);
- i) **“Esigibilità”**: è la data di pagamento di ciascuna fattura stabilita dall'art. 19.1. del TIV, come indicato al n. (6) delle premesse al presente Contratto ovvero quella diversa data stabilita dalle disposizioni dell'Autorità *pro tempore* vigenti;

- j) **“Fidejussione”**: è la garanzia fidejussoria a prima domanda disciplinata dall’art. 103 del D.lgs. n. 50/2016;
- k) **“Cessionario”**: è il prestatore, ai termini ed alle condizioni previste dal presente Contratto e dei documenti di Gara, del servizio di *factoring* a favore del Cedente ed identificato in epigrafe al presente Contratto;
- l) **“Gara”**: è la procedura competitiva indetta dal Cedente di cui al n. (12) delle premesse al presente Contratto;
- m) **“Imprese Esercenti”**: sono le imprese indicate al n. (4) delle premesse al presente Contratto che esercitano la vendita di energia elettrica, loro ceduta a tal fine dal Cedente, ai clienti finali e che a tal fine hanno stipulato un apposito contratto di cessione di energia elettrica con il Cedente;
- n) **“Margine”**: è lo *spread* sull’Euribor offerto dal Cessionario in occasione della Gara e pari a
- o) **“Tasso degli Interessi”**: è pari alla media mensile dell’Euribor a 1 (*un*) mese su base 360 del mese in cui si è verificata la cessione del relativo Credito, maggiorato del Margine;
- p) **“Tutela”**: ha il significato di cui al n. (3) delle premesse al presente Contratto;
- q) **“TIV”**: ha il significato di cui al n. (5) alle premesse del presente Contratto.

### Articolo 3 – Oggetto.

3.1. Il presente Contratto ha ad oggetto il servizio di *factoring pro solvendo* per la Cessione dei Crediti vantati, di volta in volta, dal Cedente nei confronti delle Imprese Esercenti.



3.2 Con la stipula del presente Contratto, il Cedente si impegna a cedere al Cessionario, ed il Cessionario si impegna ad accettare, i Crediti *pro solvendo*, ai sensi dell'art. 1267, comma 2, c.c.. Il Cedente ha facoltà, nei limiti di cui al successivo paragrafo 3.3. di cedere tutto o parte del Credito di volta in volta maturato alla data di cessione, anche se non ancora fatturato dal Cedente.

3.3. Il Cessionario avrà facoltà di non accettare la cessione di un Credito qualora, al momento in cui essa viene proposta, l'importo complessivo dei Crediti ceduti e non ancora riscossi dal Cedente ecceda l'importo di Euro 350.000.000,00 (*trecentocinquanta milioni/00*).

3.4. Il Cedente si impegna a cedere mensilmente al Cessionario Crediti per un importo minimo di Euro 30.000.000,00 (*trentamiliardi/00*).

3.5. Ai fini del presente Contratto, il valore di ciascun Credito è pari all'importo dovuto dalle Imprese Esercenti debtrici, quale risultante da ciascun credito maturato alla data di cessione anche se non ancora fatturato dal Cedente. In caso di cessione parziale, il valore del Credito sarà quello di volta in volta comunicato dal Cedente al Cessionario all'atto della cessione.

#### Articolo 4 – Acquisto dei Crediti.

4.1. Per effetto della cessione, il Cessionario acquisterà ciascun Credito, maturato alla data di cessione, anche se non ancora fatturato dal Cedente, al valore così come definito all'art. 3.5.

4.2. Il pagamento del Corrispettivo di Cessione del Credito, dovrà pervenire al Cedente entro il secondo giorno lavorativo successivo al perfezionamento della cessione di cui al seguente paragrafo 4.3.

4.3. La cessione di ciascun Credito si intenderà perfezionata con il ricevimento, da parte del Cessionario, della comunicazione inviata dal Cedente per posta elettronica certificata, ai seguenti indirizzi pec: 4.4. Il Cessionario rinuncia ad effettuare la notifica all'Impresa Esercente debitrice dell'avvenuta cessione, totale o parziale, del Credito a suo favore, e

conferisce al Cedente, che accetta, il mandato all'incasso del Credito ceduto con decorrenza dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al precedente paragrafo 4.3. Nell'adempimento del predetto incarico il Cedente opererà quale mandatario senza rappresentanza del Cessionario, con obbligo di rendiconto a semplice richiesta scritta del Cessionario da inviare al seguente indirizzo pec:

4.5. Il Cessionario verserà il Corrispettivo di Cessione sul seguente conto corrente IBAN: intestato ad Acquirente Unico S.p.a.

4.6. Nell'espletamento dell'incarico di cui al precedente paragrafo 4.4., il Cedente opererà con la migliore diligenza e correttezza professionale e provvederà, tra le altre cose, ad inviare le fatture relative ai crediti ceduti entro e non oltre 2 giorni dalla loro emissione e a restituire al Cessionario le somme oggetto del Credito ceduto entro e non oltre l'ultimo giorno lavorativo del mese in cui il Cedente stesso le avrà ricevute da parte dell'Impresa Esercente, fatto salvo quanto previsto al successivo paragrafo 5.2. Tali somme verranno versate dal Cedente sul seguente conto corrente intestato al Cessionario, il cui IBAN è:

.

4.7 In relazione a ciascuna cessione, il Cedente corrisponderà al Cessionario gli interessi di volta in volta maturati sui Crediti ceduti. Il calcolo sarà effettuato applicando il Tasso degli Interessi al Corrispettivo di Cessione per il numero dei giorni intercorrenti dalla data di valuta del pagamento al Cedente del Corrispettivo di Cessione del Credito, alla data di restituzione delle somme ricevute effettuata dal Cedente a favore del Cessionario secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 4.6. Il pagamento degli interessi sarà effettuato in via posticipata, sul conto corrente bancario del Cessionario, entro i 5 giorni lavorativi successivi alla chiusura di ogni trimestre solare (ovvero 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre).

4.7 bis Nell'ipotesi in cui dal calcolo degli interessi effettuato secondo le modalità indicate al precedente paragrafo 4.7 il Cedente dovesse risultare creditore del Cessionario, quest'ultimo corrisponderà al Cedente le somme dovute accreditandole sul conto corrente bancario del



Cedente indicato al precedente paragrafo 4.5, entro i 5 giorni lavorativi successivi alla chiusura di ogni trimestre solare (ovvero 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre).

4.8 In relazione a ciascuna cessione, il Cedente corrisponderà al Cessionario la Commissione. L'ammontare dovuto sarà calcolato applicando per ogni cessione di Credito la Commissione al Corrispettivo di Cessione. Il pagamento della Commissione sarà effettuato in via posticipata, sul conto corrente bancario del Cessionario, entro i 5 giorni lavorativi successivi alla chiusura di ogni trimestre solare.

#### Articolo 5 – Garanzie.

5.1. Il Cedente assume il rischio del mancato pagamento da parte delle Imprese Esercenti debentrici dei Crediti ceduti, garantendo pertanto la solvenza delle Imprese Esercenti debentrici ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, legge 52/91.

5.2. Qualora un'Impresa Esercente non effettui all'Esigibilità il pagamento di un Credito ceduto totalmente o parzialmente al Cessionario, ovvero effettui il pagamento in misura insufficiente a coprire integralmente l'importo dovuto al Cessionario, il Cedente dovrà darne tempestiva comunicazione al Cessionario medesimo. Qualora l'inadempienza dell'Impresa Esercente debitrice si prolunghi per oltre 20 (*venti*) giorni, il Cedente si impegna a restituire l'importo del Corrispettivo di Cessione relativo al Credito in questione a fronte della retrocessione del medesimo Credito, oltre all'eventuale interesse maturato e calcolato al medesimo tasso degli Interessi per il periodo intercorrente tra l'Esigibilità ed il giorno di valuta della restituzione del Corrispettivo di Cessione. In caso di pagamento dell'Impresa Esercente in misura insufficiente a coprire integralmente il Corrispettivo di Cessione a suo tempo pagato dal Cessionario, le disposizioni dei due precedenti periodi del presente paragrafo si applicheranno alla sola parte del Credito ceduto non coperta dal pagamento dell'Impresa Esercente, fermo restando il dovere del Cedente di trasferire al Cessionario le somme pagate dall'Impresa Esercente secondo quanto previsto ai precedenti paragrafi 4.5 e 4.6. Rientra nelle ipotesi su descritte anche la dilazione dei termini di pagamento di cui



all'art. 7 comma 15 del Contratto di cessione di energia elettrica agli esercenti la maggior tutela.

5.3. Il Cedente garantisce:

(a) di essere l'unico legittimo titolare dei Crediti ceduti al Cessionario, di avere pieno e libero titolo sugli stessi e di poterne liberamente disporre in quanto essi non sono assoggettati a vincoli, garanzia reale o personale, onere, gravame, pignoramento od altro diritto di terzi;

(b) che al momento della cessione non vi sono da parte delle Imprese Esercenti debentrici ragioni di compensazione, anche parziale, dei Crediti che siano opponibili al Cessionario;

(c) che, per quanto a sua conoscenza, l'Impresa Esercente debitrice del Credito ceduto non è in liquidazione né è assoggettata a procedura concorsuale, anche di carattere straordinario, e che il Cedente non ha concesso od accettato dilazioni o remissioni anche parziali del Credito ceduto.

5.4. Il Cessionario garantisce:

(a) di essere iscritto all'Albo;

(b) che nei propri confronti non sono state avviati procedimenti o azioni, anche di carattere giurisdizionale, che possano comportare la decadenza dall'iscrizione all'Albo o comunque impedire o limitare la possibilità di prestare a favore del Cedente i servizi contemplati dal presente Contratto;

(c) che nei propri confronti o di imprese da esso controllate, ad esso collegate o controllanti non sono state avviate o richieste procedure concorsuali, anche di carattere straordinario, o liquidatorie, anche di carattere volontario.

Articolo 6 – Obbligo di informativa

6.1. Il Cedente informerà sollecitamente il Cessionario di ogni eventuale notizia in proprio possesso:

(a) dalla quale risulti lo stato di insolvenza di un'Impresa Esercente debitrice di un Credito ceduto ovvero l'esistenza di azioni nei confronti di quest'ultima che, secondo una valutazione di normale diligenza professionale, possano pregiudicare la corretta e puntuale estinzione del Credito ceduto alla sua Esigibilità;

(b) relativa all'introduzione di modifiche sostanziali alle circostanze di cui al n. (1) delle premesse al presente Contratto.

6.2. Ai fini delle disposizioni del precedente paragrafo 6.1, le Parti convengono che:

(a) il Cedente non sarà obbligato a comunicare al Cessionario notizie di carattere riservato ovvero riferibili alla propria organizzazione interna;

(b) si considereranno conosciute dal Cessionario, e quindi il Cedente non sarà obbligato a comunicarle, ancorché rientranti tra quelli indicati nel precedente paragrafo 6.1, notizie od informazioni desumibili da leggi, atti pubblici, atti formati dall'autorità governativa o di autorità amministrative, anche indipendenti, e resi pubblici nella forma di legge o di regolamento, atti adottati dall'autorità giudiziaria o dagli organi di procedure concorsuali o liquidatorie, con la sola esclusione di procedure di liquidazione volontaria;

(c) fermo restando quanto indicato alle lettere (a) e (b) del presente paragrafo, il Cedente avrà il dovere di comunicare al Cessionario soltanto le notizie di cui al precedente paragrafo 6.1 che il Cedente avrà acquisito nel corso della propria ordinaria attività e che, secondo una valutazione di normale diligenza professionale, siano da ritenersi fondate e rilevanti ai fini del presente Contratto.

6.3. Il Cessionario comunicherà immediatamente al Cedente qualunque notizia relativa a:

(a) attività ispettive o di verifica eseguite nei propri confronti o di imprese da essa controllate, collegate o controllanti, da parte di autorità amministrative od investite di

funzioni regolatorie, od anche di poteri sanzionatori, italiane, dell'Unione Europea, di altri Stati membri o di paesi terzi, o dell'avvio di procedimenti che comportino tali attività o che siano preordinati alla loro esecuzione od all'eventuale adozione di provvedimenti che possano, direttamente o indirettamente, incidere od impedire la legittima esecuzione di alcuna delle prestazioni previste dal presente Contratto, ovvero da quest'ultimo sottese o che comunque possano incidere sull'iscrizione all'Albo;

(b) ogni iniziativa, assunta da soggetti privati o pubblici, inclusi tra questi ultimi autorità amministrative o giudiziarie, anche non italiane, preordinate a richiedere od a disporre la liquidazione, il fallimento, il concordato od altro istituto ad essi assimilabile, ovvero l'assoggettamento, in esito a provvedimenti dell'autorità giudiziaria o dell'autorità amministrativa ovvero in conseguenza di accordi con soggetti privati, a forma di amministrazione straordinaria, comunque denominata, totale o parziale, ovvero dalla sottoposizione dell'amministrazione al controllo, vigilanza o direzione diversi da quelli attuali, che riguardino il Cessionario, ovvero le proprie controllate, collegate o controllanti;

(c) accadimenti, attuali, futuri o prospettati, che possano modificare la struttura o la solidità patrimoniale del Cessionario, ovvero delle controllate, collegate o controllanti di questi;

(d) qualunque sviluppo od esito di alcune delle attività, iniziative, procedimenti (anche in sede giurisdizionale), di cui alle precedenti lettere (a), (b) e (c) del presente paragrafo;

(e) qualunque delle circostanze previste dai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 80, d.lgs. n. 50/2016;

(f) le notizie di cui al precedente paragrafo 6.1, di cui il Cessionario sia venuto a conoscenza.

#### Articolo 7 – Durata

7.1. Il presente Contratto avrà durata dal 10 settembre 2019 fino alla data del 31 agosto 2020.



7.2. Le Parti convengono che il Cessionario, fermo restando quanto stabilito al precedente paragrafo 3.4., avrà l'obbligo di accettare la cessione di Crediti fino all'ultimo giorno del periodo di tempo stabilito al precedente paragrafo 7.1, e questo anche nell'ipotesi in cui l'Esigibilità si verifichi in un momento successivo.

#### Articolo 8 – Contabilizzazione

8.1. Il Cessionario annoterà in un apposito conto tutte le partite di dare e avere che sorgeranno tra le parti in dipendenza del presente Contratto.

8.2. Il Cessionario invierà con cadenza trimestrale al Cedente estratti conto sui quali saranno annotati: a credito del Cedente, l'ammontare dei Crediti ceduti indicando la rispettiva data di cessione; a debito del Cedente, il Corrispettivo di Cessione versata dal Cessionario, oltre agli Interessi e Commissioni.

#### Articolo 9 – Recesso

9.1. Il Cedente avrà la facoltà di recedere anticipatamente dal presente Contratto dandone preavviso scritto di almeno 90 giorni.

9.2. In caso di esercizio da parte del Cedente della facoltà di recesso, al Cessionario sarà dovuto un compenso pari al Tasso degli Interessi applicato all'importo di cui al precedente paragrafo 3.4 per il periodo intercorrente tra la data in cui il recesso sarà divenuto efficace e la scadenza naturale del presente Contratto, stabilita al precedente paragrafo 7.1.

9.3. Il Cessionario avrà la facoltà di recedere anticipatamente dal presente Contratto dandone preavviso scritto di almeno 90 giorni esclusivamente al verificarsi di uno dei seguenti eventi:

a) messa in liquidazione giudiziale del Cedente;

b) modifica della situazione patrimoniale del Cedente da provocare un peggioramento del profilo di rischio dell'operazione da parte del Cessionario.

9.4. Lo scioglimento del presente Contratto per effetto dell'esercizio della facoltà di recesso non pregiudicherà i diritti e le obbligazioni maturati fino alla data di efficacia del recesso.

#### Articolo 10 – Risoluzione

10.1. Il Cedente avrà diritto di risolvere il presente Contratto, con semplice comunicazione scritta al Cessionario e per fatto e colpa di quest'ultimo qualora si verifichi anche una sola delle seguenti eventualità:

(a) rifiuto del Cessionario, al di fuori dell'ipotesi di cui al paragrafo 3.3, di accettare la cessione dei Crediti;

(b) mancato pagamento da parte del Cessionario, entro il termine stabilito al paragrafo 4.2, al Cedente del Corrispettivo di Cessione del Credito quale stabilito al paragrafo 4.1;

(c) violazione, o comunque cessazione per qualunque ragione o causa, di anche una sola delle garanzie prestate dal Cessionario ai sensi del paragrafo 5.4;

(d) violazione da parte del Cessionario delle disposizioni nazionali o dell'Unione Europea poste a tutela della concorrenza in tutti i casi in cui tale violazione sia o sia stata suscettibile di incidere sullo svolgimento e gli esiti della Gara, ovvero sull'esecuzione del presente Contratto;

(e) adozione, da parte dei soggetti indicati alla lettera (a) del paragrafo 6.3. di provvedimenti di contestazione di inadempienze o di constatazione di circostanze, e preordinati all'adozione di provvedimenti sanzionatori o suscettibili tanto di impedire la legittima esecuzione di alcune delle prestazioni sottese dal presente Contratto o da esso sottese, quanto di incidere su di esse;

(f) effettivo verificarsi di alcuno degli accadimenti o delle circostanze di cui alle lettere (d) ed (e) del paragrafo 6.3;

(g) qualunque violazione del divieto di cessione di cui al successivo paragrafo 11.1;

(h) qualunque altra violazione alle obbligazioni sorgenti a carico del Cessionario per effetto del presente Contratto od in connessione con quest'ultimo nell'ipotesi in cui il Cedente abbia diffidato il Cessionario a rimediare entro un termine non inferiore a 30 giorni ed il termine sia inutilmente decorso.

10.2. In caso di risoluzione del presente Contratto ai sensi del precedente paragrafo 10.1, il Cedente avrà il diritto di escutere la Fidejussione a ristoro del pregiudizio subito in conseguenza del fatto del Cessionario. E' fatto salvo l'obbligo del Cessionario di risarcire il maggior danno.

10.3. Il mancato sollecito esercizio della facoltà di risoluzione da parte del Cedente, anche in caso di inutile esperimento di una diffida ad adempiere, non pregiudica il diritto del Cedente di risolvere il presente Contratto tanto per il medesimo fatto quanto per fatti diversi od ulteriori del Cessionario. Si applicano comunque le disposizioni del precedente paragrafo 10.2.

10.4. Il Cessionario avrà facoltà di risolvere il presente Contratto unicamente:

- a) nelle ipotesi in cui venga meno la garanzia di cui al paragrafo 5.3, lettere (a) e (c);
- b) qualora il Cedente abbia violato l'obbligo di comunicazione di cui alla lettera (a) del paragrafo 6.1. procurando con questo un effettivo danno al Cessionario.
- c) nel caso in cui il Cedente non restituisca gli anticipi corrisposti dal Cessionario, fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 5.2;

10.5. In caso di risoluzione ai sensi del precedente paragrafo 10.4, al Cessionario sarà dovuto, a titolo di penale per inadempimento, escluso il risarcimento per il maggior danno, un compenso pari al Tasso degli Interessi sull'importo di cui al precedente paragrafo 3.4,

calcolato per il periodo intercorrente tra la data in cui il recesso sarà divenuto efficace e la scadenza naturale del presente Contratto, come indicata al precedente articolo 7.1.

10.6. Prima di poter esercitare la facoltà di risoluzione prevista al paragrafo 10.4, il Cessionario dovrà impartire una diffida al Cedente indicando specificamente quale sia l'inadempimento di cui il Cessionario ritiene che il Cedente si sia reso responsabile ed assegnando al Cedente stesso un termine non inferiore a 30 (*trenta*) giorni per porvi rimedio. Qualora il Cedente ponga rimedio all'inadempimento entro il termine assegnato, la facoltà di risoluzione non potrà più essere esercitata.

10.7. La diffida impartita dal Cessionario ai sensi del paragrafo 10.6, non preclude al Cedente di opporre l'eccezione d'inadempimento ai sensi dell'articolo 1460 c.c., ovvero di risolvere il presente Contratto in applicazione del paragrafo 10.1.

#### Articolo 11 – Divieto di cessione.

11.1. E' fatto divieto al Cessionario di cedere in tutto od in parte il presente Contratto, nonché ogni diritto, anche di credito, derivante dallo stesso. E' fatto divieto al Cessionario di cedere, sotto qualsiasi forma ed a qualsivoglia titolo (anche di garanzia), in tutto od in parte, i Crediti ad esso ceduti dal Cedente.

#### Articolo 12 – Contenuto del Contratto.

12.1. Le disposizioni del presente Contratto si intendono integrate da quanto stabilito dal Disciplinare. In caso di discrasia tra il presente Contratto e il Disciplinare prevarranno le disposizioni del Contratto. Di conseguenza, qualunque riferimento al presente Contratto va costruito secondo quanto stabilito al periodo precedente.

12.2. Per quanto non diversamente stabilito dal presente Contratto o nel Disciplinare si applicano le disposizioni del Codice Civile. Le disposizioni del d.lgs 50/16 si applicano solamente se ed in quanto sono espressamente richiamate dal presente Contratto o dal



Disciplinare e soltanto con riferimento alla specifica ipotesi per le quali esse sono di volta in volta richiamate.

12.3. Qualsiasi modifica, variazione o rinuncia al presente Contratto o a sue clausole non sarà valida e vincolante per le Parti ove non risulti da atto scritto firmato da entrambe le Parti. Nessuna rinuncia concernente una clausola od un diritto derivante dal presente Contratto deve considerarsi una rinuncia ad altre clausole a meno che ciò non sia espressamente stabilito nell'ambito di tale rinuncia. Nessuna rinuncia operata da una parte ad avvalersi di un diritto ad essa spettante ai sensi del presente contratto deve considerarsi una rinuncia definitiva di tale diritto, ma piuttosto una rinuncia circoscritta alla circostanza in cui si è verificata.

#### Articolo 13 – Comunicazioni – Elezione di domicilio.

13.1. Salvo per quanto diversamente previsto dal presente Contratto, tutte le comunicazioni tra le Parti potranno essere effettuate per posta elettronica certificata o con raccomandata, anche a mano, con ricevuta di ritorno e si considerano perfezionate al momento della loro ricezione da parte del destinatario.

13.2. Le Parti, a tutti gli effetti di legge, ivi compreso quello di eventuali notificazioni giudiziarie inerenti a controversie, eleggono domicilio presso i recapiti sotto indicati.

Cedente:

Via Guidubaldo del Monte n. 45 Roma

Cessionario:

Ogni modifica del domicilio sopraindicato dovrà essere comunicata all'altra parte con le modalità di cui al paragrafo 13.1. e diverrà efficace al momento della ricezione di tale comunicazione.



Articolo 14. - Legge applicabile e foro competente

14.1 Il presente Contratto è sottoposto alla legge italiana.

14.2 Qualsiasi controversia relativa alla validità, interpretazione ed esecuzione del presente Contratto è devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma, fermo restando quanto previsto dal successivo articolo 15.

Articolo 15. - Reclami, risoluzione stragiudiziale delle controversie e mediazione ai sensi del d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28

15.1 In relazione all'obbligo, previsto dall'art. 5 d.lgs. n. 28/10, di esperire il tentativo di conciliazione, quale condizione di procedibilità per l'esercizio avanti all'autorità giudiziaria di azioni individuali nell'ambito di contratti bancari e finanziari, le Parti concordano di fare ricorso all'organismo di conciliazione (iscritto nel registro degli organismi di conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia).

15.2 Il ricorso al citato organismo può essere attivato sia dal Cedente che dal Cessionario senza necessità di preventiva presentazione di un reclamo da una parte all'altra.

15.3 Le Parti potranno, mediante accordo scritto, concordare di rivolgersi ad altro organismo di conciliazione, purché iscritto al registro degli organismi di conciliazione presso il Ministero della Giustizia.

Articolo 16 – RegISTRAZIONI – oneri fiscali

16.1 Il Cessionario riconosce a proprio carico tutti gli oneri fiscali e tutte le spese contrattuali relative al presente atto.

Articolo 17. - Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

17.1. Ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 il Cedente comunica al Cessionario il seguente codice CIG n. 795593339B e che il conto corrente di cui all'art. 4.5 del presente atto su quale il Cessionario effettuerà il pagamento del corrispettivo della cessione è dedicato, ancorchè in via non esclusiva, ai sensi dell'art. 3 della summenzionata normativa.

17.2. Il Cessionario, si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'Art.3 della legge n. 136 del 2010, obbligandosi a comunicare nelle fatture relative alle proprie competenze che emetterà nei confronti del Cedente, ai sensi della medesima legge, il numero di conto corrente dedicato.

17.3 Il mancato avvalersi, da parte di entrambe le Parti, dei conti correnti dedicati per tutte le transazioni relative al presente contratto comporterà l'immediata risoluzione del presente contratto.

18.- Obblighi relativi alla normativa in tema di anticorruzione

Con la sottoscrizione della presente il Cessionario dichiara espressamente di avere piena conoscenza delle disposizioni di cui alla Legge 6 novembre 2012, n. 190 e successive integrazioni, delle relative delibere dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, nonché delle norme del Codice Etico e di quanto previsto dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, adottati dal Cedente e consultabili sul sito internet [www.acquirenteunico.it](http://www.acquirenteunico.it).

il Cessionario

\_\_\_\_\_

il Cedente

\_\_\_\_\_

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342, c.c., il Cessionario, avendone esaminata e valutata ogni singola disposizione, dichiara di approvare specificamente le seguenti clausole contrattuali: art. 9, art. 10.7, art. 14.2, 16.1,17.



il Cessionario

---